

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1711

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BONATESTA e PEDRIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 2002

—————

Disposizioni in materia di pensioni di guerra

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si pone in relazione alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) con le quali, a partire dal 1° gennaio 2002, è stato reso possibile elevare le pensioni mensili erogate dall'INPS al livello minimo di 516,46 euro.

Si tratta, infatti, della volontà propositiva finalizzata alla eliminazione dell'unica fascia di assoluta povertà residua nel nostro Paese, dopo l'entrata in vigore della favorevole disposizione rivalutativa, prima menzionata, riguardante quei pensionati già fruitori di trattamenti unanimemente considerati al di sotto del minimo vitale.

Orbene, come dimostrato dalle cifre, esiste attualmente in Italia uno sparuto gruppo di superstiti vedove dei caduti (circa un migliaio di soggetti in massima parte ultraottantenni ed in comprovato stato di indigenza), per le quali la pensione di guerra di cui alla tabella G allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, unitamente ad una miglioramento correlata a tale disagiata condizione economica, raggiunge l'incredibile ammontare di 311,51 euro. Giova, a tal fine, evidenziare che, nonostante tale somma sia stata talvolta superata conteggiando, ove esistente, anche altro provento, l'entità del reddito mensilmente percepito resta comunque lontana dal menzionato limite pari a 516,46 euro.

Per tale motivo, allo scopo di superare tale manifesta iniquità, il disegno di legge che si propone consente di apportare ai soggetti di cui trattasi un incremento rivalutativo del trattamento pensionistico di guerra, ovviamente variabile in base all'entrata economica personale di ciascun soggetto, affinché, in ogni caso, l'ammontare complessivo mensile del reddito in questione raggiunga, per tutte, il limite dinanzi specificato di 516,46 euro.

Si tratta di un provvedimento che, ancorché parziale, rende almeno giustizia ad un numero alquanto ristretto di vedove di guerra (circa 1000 unità), la cui motivata attesa non può essere ancora ignorata stante la loro età.

Ovviamente, resta irrisolto il problema della inadeguatezza degli attuali trattamenti economici spettanti agli altri titolari di pensioni di guerra indirette, per i quali deve pervenirsi, quanto prima possibile, ad un generale riordino della materia nel rispetto del principio del giusto risarcimento del danno subito secondo le legittime aspettative di tutte le categorie interessate.

Le risorse finanziarie che il presente disegno di legge dovrà impegnare sono contenute entro un'entità invero non superiore ai 2 milioni di euro; tale importo è destinato, peraltro, a ridursi annualmente e ad annullarsi totalmente entro i prossimi anni. Inoltre, la spesa anzidetta può ritenersi sostanzialmente autofinanziabile con l'utilizzo del minore impegno economico del bilancio statale derivante dalla chiusura delle partite di pensioni di guerra a seguito del naturale decesso delle vedove più anziane.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, alle sole vedove dei caduti, titolari del trattamento pensionistico di guerra di cui alla tabella G allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, che versano in particolari condizioni di indigenza e il cui ammontare mensile del reddito è inferiore a 516,46 euro, è corrisposto uno speciale assegno mensile di integrazione, di importo variabile, per consentire alle stesse la fruizione della somma mensile totale pari al predetto limite.

Art. 2.

1. Il trattamento integrativo di cui all'articolo 1 è attribuito su domanda corredata dalla dichiarazione resa dall'interessata ed è revocato quando il reddito raggiunge l'ammontare mensile di 516,46 euro per effetto di altri eventi favorevoli di carattere rivalutativo.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2.000 migliaia di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.